

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI  
ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**  
(D.R. N. 208 DEL 5.7.2018)

**CAPO I  
AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 1  
OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle previsioni della vigente normativa nazionale<sup>(1)</sup>, disciplina il regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari e stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento da parte degli stessi di incarichi esterni.
2. Ai fini del presente regolamento per incarico esterno si intende qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto in assenza di vincolo di subordinazione dai professori e dai ricercatori dell'Università per conto di soggetti pubblici o privati e non rientrante nella disciplina delle attività svolte per conto terzi ai sensi del regolamento d'Ateneo vigente in materia.
3. Nel presente regolamento il termine "ricercatori" si riferisce sia ai ricercatori universitari a tempo indeterminato che ai ricercatori universitari a tempo determinato previsti dalla normativa in vigore.

(1) articolo 11 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

**CAPO II  
INCOMPATIBILITÀ**

**ART. 2  
ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON LO STATO GIURIDICO DI PROFESSORE E RICERCATORE**

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale<sup>(2)</sup> e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di collocamento in aspettativa obbligatoria per incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari<sup>(3)</sup>, lo *status* di professore e ricercatore universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto e nel rispetto della disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi e incarichi, è incompatibile con:
  - a) l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
  - b) l'esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
  - c) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;
  - d) l'assunzione delle cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato di società a fini di lucro, a totale partecipazione privata.
2. È fatta salva la possibilità, nei limiti temporali e in accordo con la regolamentazione adottata in materia dall'Università, di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitario, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente<sup>(4)</sup>, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, secondo i criteri definiti dalla disciplina nazionale. Resta in ogni caso ferma l'incompatibilità ad assumere cariche direttive o gestionali nelle società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* accreditate dall'Università da parte del personale che ricopre la carica di Rettore, componente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, Direttore di dipartimento, componente del Comitato scientifico di Ateneo e dei Comitati di area per la ricerca; è fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di amministrazione della società *spin off* o *start up* della quale non sia socio o proponente.

(2) articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

(3) articoli 13, 14 e 15 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

### **ART. 3**

#### **ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON IL REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DEI PROFESSORI E RICERCATORI**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, lo *status* di professore e ricercatore universitario a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo. Si considerano a tal fine le attività extraistituzionali che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità; sono elementi sintomatici di tale carattere lo svolgimento di attività che richiedono l'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali e il possesso di partita I.V.A.

### **ART. 4**

#### **CONFLITTO DI INTERESSI E DIVIETO DI CONCORRENZA**

1. Ai professori e ricercatori, sia a tempo pieno che a tempo definito, non è consentito lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino, anche a norma del Codice etico e dei codici di comportamento in vigore, situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l'Università.

2. È fatto divieto, in ogni caso, ai professori e ricercatori di prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, sia in proprio sia in favore di società, enti e organismi esterni, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e alla redazione di tesi finali.

### **CAPO III**

#### **INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO**

### **ART. 5**

#### **ATTIVITÀ LIBERAMENTE ESERCITABILI**

1. I professori e i ricercatori in regime di tempo pieno possono esercitare liberamente, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, le seguenti attività, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale generale in materia di pubblici dipendenti<sup>(5)</sup>:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono inoltre svolgere liberamente, anche con retribuzione, le seguenti attività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale in tema di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari<sup>(6)</sup>:

- a) valutazione e referaggio;
- b) comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- c) attività pubblicistiche ed editoriali;
- d) partecipazioni a commissioni in ambito universitario o previste da specifiche disposizioni di legge.

3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono, infine, svolgere liberamente attività di carattere artistico o sportivo, purché non a carattere professionale.

(5) articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

(6) articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

**ART. 6**  
**ATTIVITÀ LIBERAMENTE ESERCITABILI PREVIA COMUNICAZIONE**

1. I professori e ricercatori in regime di tempo pieno possono esercitare le seguenti attività, previa comunicazione da trasmettere ai competenti uffici dell'amministrazione universitaria, di norma almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse, al fine di consentire la verifica della compatibilità con le previsioni contenute nei precedenti articoli 2, 3 e 4:

- a) lezioni di carattere occasionale, per un massimo di 10 ore per ciascun incarico;
- b) collaborazione scientifica e consulenza a carattere occasionale, per un compenso massimo annuale di € 15.000,00; ai fini del presente regolamento, per consulenza si intende la prestazione di natura intellettuale resa dal professore o dal ricercatore a titolo personale, quale esperto della materia, non in forma organizzata, a carattere non professionale e di natura saltuaria e non abituale, che si conclude con la redazione di un parere, di una relazione o di uno studio;
- c) perizie affidate dall'autorità giudiziaria;
- d) formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. Gli incarichi riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che non rientrino nei limiti di impegno e di compenso ivi stabiliti, possono essere oggetto di autorizzazione ai sensi del successivo articolo 9.

**ART. 7**  
**CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

1. Nella valutazione delle domande di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni l'amministrazione universitaria tiene conto di una serie di elementi, quali il soggetto committente, l'impegno richiesto, la natura dell'attività, la misura del compenso, la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, o di concorrenza con l'Università.

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione vengono, altresì, valutati i seguenti elementi:

- a) l'assolvimento degli obblighi didattici, quali definiti dalla regolamentazione interna, e di ogni altro dovere istituzionale, nonché la documentata partecipazione alle attività di valutazione della ricerca;
- b) la compatibilità dell'incarico con la disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

3. Ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno non è in ogni caso consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente o concorrente rispetto al rapporto di impiego con l'Università o che, comunque, possano integrare una violazione del principio di occasionalità.

4. Ai fini di cui al comma precedente si considerano, tra gli altri, gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, ovvero gli incarichi, ivi compresi quelli oggetto di preventiva comunicazione ai sensi del precedente articolo 6, che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore annue.

5. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, ai professori e ricercatori a tempo pieno non è consentito assumere incarichi o svolgere attività che comportino, tenuto anche conto di altri incarichi in corso, un compenso complessivo pari o superiore al 80% della retribuzione annuale corrisposta dall'Università in dipendenza del rapporto di impiego.

6. Sono esclusi dal limite di cui ai commi 4 e 5 gli incarichi e i compensi derivanti da speciali disposizioni della vigente normativa nazionale in materia di docenza universitaria<sup>(7)</sup>.

7. I ricercatori a tempo indeterminato che non svolgono attività didattica nell'Università non possono essere autorizzati a svolgere incarichi didattici presso altri atenei.

8. Qualora un professore o un ricercatore che non completa i propri obblighi didattici sia autorizzato allo svolgimento di un incarico esterno, l'Università stabilisce che una quota proporzionale del compenso previsto, determinata nel provvedimento di autorizzazione, sia versata al bilancio dell'ente.

(7) articolo 11 comma 5 lettera a) del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

## **ART. 8** **ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

1. I professori e i ricercatori in regime di tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, le seguenti attività:

- a) incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di scuole di specializzazione istituiti presso università ed enti pubblici e privati, anche stranieri. L'autorizzazione è prevista per anno accademico. Gli incarichi didattici presso altri atenei sono consentiti per non più di 60 ore per ogni anno accademico. Può essere concessa una deroga a tale limite soltanto nell'ipotesi in cui l'incarico didattico fuori sede riguardi un solo insegnamento annuale con durata superiore alle 60 ore, nonché nel caso di attività didattiche svolte presso università o enti di ricerca esteri;
- b) incarichi di ricerca, a titolo gratuito od oneroso, presso altre università ovvero enti pubblici o privati;
- c) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale e presso autorità amministrative indipendenti ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;
- e) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;
- f) componente di collegi arbitrali o arbitro unico;
- g) incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi della normativa nazionale vigente<sup>(8)</sup>. Nelle società di persone e di capitali con azioni non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso deve essere predefinita la durata dell'autorizzazione, anche in coerenza con il carattere di indipendenza proprio dell'incarico;
- h) incarichi di componente dell'organo con funzione di controllo o di valutazione ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di pubbliche autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti;
- i) attività formativa, didattica o di assistenza didattica, svolta sia in proprio sia in favore di società, enti e organismi esterni a fini di lucro, finalizzata alla preparazione ai concorsi per l'accesso alle professioni, alla magistratura e all'insegnamento scolastico;
- l) ogni altro incarico retribuito, non ricompreso nell'elencazione di cui alle lettere precedenti, compatibile con lo stato giuridico del professore o del ricercatore.

(8) articolo 147-ter comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria)

## **ART. 9** **PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La richiesta di autorizzazione relativa alle attività di cui all'articolo 8, corredata ove possibile dalla proposta di conferimento, deve essere presentata, almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, al Direttore del

dipartimento di afferenza da parte dei soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, ovvero da parte del docente interessato.

2. La richiesta di autorizzazione deve inderogabilmente contenere:

- a) l'indicazione del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico e il relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) l'oggetto dell'incarico, con l'analitica descrizione dell'attività da svolgere;
- c) il periodo dell'attività e le modalità di svolgimento, con particolare riguardo al presumibile impegno, espresso anche in termini temporali;
- d) il compenso lordo previsto o presunto per l'incarico;
- e) la dichiarazione di compatibilità dell'incarico con l'attività del Dipartimento di afferenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all'assenza di situazioni di conflitto di interesse;
- f) la dichiarazione di svolgimento dell'attività al di fuori dei locali dell'Università e senza utilizzo di risorse umane e strumentali dell'Ateneo.
- g) ogni ulteriore elemento utile ai fini dell'esame e della decisione in ordine alla richiesta.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore, successivamente all'acquisizione del parere favorevole, ovvero, nel caso di incarichi didattici presso altre università, del nulla osta da parte del Consiglio del dipartimento di appartenenza; in caso di eccezionali motivi di necessità e urgenza, il Direttore del dipartimento può adottare gli atti di competenza del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

4. Il Consiglio del dipartimento di afferenza è tenuto ad accertare l'assolvimento del carico didattico e di ogni altro dovere istituzionale, compreso quello di partecipazione agli organi accademici, da parte di ciascun professore e ricercatore, quale previsto dalle disposizioni vigenti.

5. Per gli incarichi didattici da svolgersi presso altre università o istituzioni, l'autorizzazione rilasciata ha efficacia limitata all'anno accademico per il quale viene richiesta. Nel caso di incarichi extraistituzionali aventi durata pluriennale, l'autorizzazione rilasciata ha efficacia annuale e la relativa richiesta deve essere nuovamente presentata dall'interessato per ciascuno degli anni successivi.

6. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione interviene entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso amministrazioni pubbliche; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

7. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell'incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità possono essere richiesti ulteriori elementi all'interessato o al soggetto conferente e il termine di cui al precedente comma rimane sospeso fino all'acquisizione degli elementi ulteriori richiesti.

8. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del richiedente.

#### **CAPO IV**

##### **INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO**

#### **ART. 10**

##### **ATTIVITÀ CONSENTITE**

1. I professori e i ricercatori in regime di tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi e di concorrenza vietata rispetto all'Università, ai sensi dell'articolo 4.

2. Gli interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi esterni.

3. Configura, in ogni caso, un conflitto di interessi l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Università o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Università.

## **ART. 11**

### **ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

1. Ai professori e ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento delle seguenti attività, previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali nonché il rispetto del divieto di conflitto di interessi e di concorrenza in conformità alla procedura indicata nel precedente articolo 9:

- a) attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli di insegnamento, nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università o enti pubblici e privati di carattere nazionale. L'autorizzazione è prevista per anno accademico;
- c) incarichi direttivi nell'ambito di società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* accreditate dall'Università, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 12**

### **SANZIONI E CONTROLLI**

1. Nel caso di svolgimento di incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, l'eventuale compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell'erogante o del percettore nel pertinente conto di bilancio dell'Università.
2. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, il Rettore diffida formalmente il professore o il ricercatore affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità. Decorso tale termine senza che l'incompatibilità o l'irregolarità sia cessata l'interessato decade dall'impiego, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione stabilito dal precedente articolo 6 da parte dei professori e dei ricercatori a tempo pieno costituisce causa di responsabilità disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.
4. I Direttori dei dipartimenti di afferenza dei professori e dei ricercatori vigilano sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.

## **ART. 13**

### **NORME FINALI**

1. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di dipartimento decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore si pronuncia il Consiglio di amministrazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti della normativa nazionale<sup>(9)</sup> in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

3. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il “*Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori e dei ricercatori*”, emanato con d.r. n. 302 del 29 luglio 2015.

(9) articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.